

**AREA PAYROLL**

**LAVORO NEWS FEBBRAIO 2016 Roma li 10/03/2016**

## per gli imprenditori forfetari riduzione del 35% sulla contribuzione ordinaria

### L'INPS chiarisce che la riduzione si applica alla contribuzione dovuta sul reddito minimale e su quello eccedente

Con la circolare n. 35 di ieri, l'INPS ha illustrato la determinazione agevolata dei contributi alle Gestioni previdenziali INPS degli **artigiani** e dei **commercianti**, nell'ambito del regime forfetario, dopo le modifiche apportate dalle legge di stabilità 2016.

Intervenendo sull'art. 1 comma 77 della L. 190/2014, la L. 208/2015 ha infatti disposto che, dal 1° gennaio di quest'anno, sul reddito forfetario si applichi la contribuzione dovuta ai fini previdenziali, ridotta del **35%**. Fino al 31 dicembre 2015, l'agevolazione contemplava l'esonero dalla contribuzione sul reddito minimale da versare in corso d'anno, poiché i contributi erano determinati solo sul reddito effettivamente prodotto e determinato in sede di dichiarazione.

Ora l'INPS conferma quanto ipotizzato nei giorni scorsi si veda "[Imprenditori forfetari, domanda per il bonus contributivo entro il 28 febbraio](#)" del 17 febbraio), chiarendo che la riduzione del 35% si applica alla contribuzione **ordinaria** INPS dovuta ai fini previdenziali, cioè sia a quella sul reddito minimale, sia a quella sul reddito eventualmente eccedente.

Quindi, essendo stata abrogata la disposizione che prevedeva l'esonero dal minimale contributivo, valgono nuovamente le regole generali: in attuazione dell'art. 2 comma 2 della L. 233/90, i soggetti forfetari dovrebbero tornare a versare la quota minima di contributi previdenziali in corso d'anno, alle normali **scadenze trimestrali**, con applicazione della riduzione del 35%.

Si ricorda tra l'altro che, siccome non è stata modificata la restante disciplina dell'agevolazione contributiva, risulta ancora operativo l'art. 1 comma 79 della L. 190/2014, secondo cui i versamenti a saldo e in acconto dei contributi dovuti da chi applica l'agevolazione sono effettuati entro gli **stessi termini** previsti per il versamento delle somme dovute in base alla dichiarazione dei redditi.

Sulle modalità di versamento sarebbe quindi opportuna un'indicazione ufficiale.

Nella circolare, l'INPS sottolinea poi che, per l'**accredito** della contribuzione versata, continua ad applicarsi l'art. 2 comma 29 della L. 335/95, in base al quale il pagamento di un importo pari al contributo calcolato sul minimale di reddito attribuisce il diritto all'accredito di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il pagamento.

Di conseguenza, il calcolo del dovuto deriverà dall'applicazione della riduzione (-35%) prevista per legge sul contributo complessivo, riferito sia al minimale di reddito che all'eventuale parte di reddito eccedente il minimale.

**ROMA**

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2  
00198 Roma  
Tel. 06 85301700  
inforoma@studiocastellano.com

**ARIANO IRPINO**

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.  
83031 Ariano Irpino (AV)  
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642  
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it

Professionisti d'Impresa  
Studio di Consulenza Societaria e Tributaria

La circolare n. 35/2016 ribadisce le altre caratteristiche dell'agevolazione che non sono cambiate rispetto all'anno scorso, rinviando per approfondimenti alla circ. n. 29/2015 (si veda "[Nuovo regime forfetario, domanda per contributi agevolati entro il 28 febbraio](#)" dell'11 febbraio 2015).

Anche il nuovo regime, infatti, ha carattere **opzionale** ed è accessibile solo previa **domanda** da trasmettere all'Istituto. In merito, il messaggio n. 286/2016 ha chiarito che la domanda va presentata da tutti gli imprenditori "forfetari" che vogliono applicare la riduzione contributiva, compreso chi aveva utilizzato il regime forfetario nel 2015 e presentato a suo tempo analoga domanda per l'esonero dal minimale contributivo. L'adempimento va dunque rinnovato anche per quest'anno, senza possibilità di applicare "in automatico" la nuova misura agevolativa.

Inoltre – prosegue l'Istituto previdenziale – non sono state introdotte modifiche né sull'**esclusione** dai benefici previsti per particolari categorie, né sulle modalità di **entrata e uscita** dal regime agevolato e relativi termini.

**ROMA**

Viale Regina Margherita, 176 - Scala B - Interno 2  
00198 Roma  
Tel. 06 85301700  
inforoma@studiocastellano.com

**ARIANO IRPINO**

Via Fontana Angelica, 1 - Centro Direz. F.A.C.I.  
83031 Ariano Irpino (AV)  
Tel. 0825 892086 - Fax 0825 892642  
info@studiocastellano.com - castellanovincenzo@virgilio.it